



COMUNE DI SPOTORNO

Provincia di Savona

AREA Polizia Locale

SETTORE AREA 5 - POLIZIA LOCALE DI SPOTORNO E NOLI

ORDINANZA N. 89 DEL 18/05/2020

OGGETTO: COVID 19 - ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA CORONAVIRUS. MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGGIO

IL SINDACO

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020;
- l'ordinanza Ministero della Salute in data 21 febbraio 2020, recante indicazioni urgenti necessarie a fare fronte all'emergenza epidemiologica da covid 19;
- l'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020;
- l'ordinanza 28 marzo 2020 adottata dal Ministero della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

VISTO il decreto legge n.19 del 25-03-2020 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 in particolare l'articolo 3 in ordine alle competenze sull'adozione delle misure di contenimento;

VISTO il decreto legge n.33 del 16 maggio 2020 all'oggetto: "Ulteriori misure urgenti per contenere l'emergenza epidemiologica da COVID 19"

RICHIAMATO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17-05- 2020, che detta misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19 valide su tutto il territorio nazionale a far data dal 18-05-2020 e fino al 14-06-2020 (cd fase 2);

VISTA l'ordinanza numero 30 del 17 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale recante misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 relative ad interpretazione attuativa sul territorio della Regione Liguria delle disposizioni dei cui al D.P.C.M.17 maggio 2020;

VISTA la propria ordinanza n. 66 del 04-05-2020 all'oggetto: "COVID 19- ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA CORONAVIRUS. MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO FINO AL 17.05.2020" , con la quale vengono ordinate misure in materia di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 relative allo spostamento di persone fisiche per il periodo dal 04-05-2020 al 17-05-2020;

CONSIDERATO che risulta necessario dar corso con propria ordinanza a misure restrittive a tutela della salute della popolazione, di adeguamento ed attuazione alla realtà locale delle misure di contrasto al contagio adottate a livello nazionale e regionale;

RITENUTO all'uopo necessario definire, nello specifico, le aree pubbliche il cui accesso debba essere interdetto o subordinato all'adozione di specifiche misure di contenimento del contagio, per meglio garantire il distanziamento sociale;

VALUTATO che, al momento attuale, permangono problematiche sulla possibilità di garantire le necessarie misure di sicurezza e protezione della popolazione, con riferimento alle attività di commercio su area pubblica, in particolare relativamente all'estensione della possibilità di effettuare il mercato settimanale anche per il commercio di generi non alimentari, in quanto, le previsioni introdotte con ordinanza numero 30 del 17 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale, recante misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, impongono ai comuni l'obbligo di prevedere misure logistiche organizzative tali da garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale, misure ad oggi non ancora approntate, considerata la peculiarità dell'organizzazione dell'area di mercato a Spotorno e considerato che l'ordinanza del presidente Toti è stata emessa in data 17-05-2020;

CONSIDERATO che per le medesime motivazioni indicate al precedente periodo, non è stato ancora possibile prevedere misure organizzative tali da garantire l'accesso alle aree giochi dei bambini attivando le misure imposte ai Comuni, con ordinanza numero 30 del 17 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale, recante misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, avuto presente che l'ordinanza del presidente Toti è stata emessa in data 17-05-2020;

DATO ATTO, altresì, che alcune zone di Spotorno, tra le quali il centro storico e il lungomare in località Merello, presentano caratteristiche tali da non consentire un idoneo distanziamento sociale e per le stesse occorre prevedere l'utilizzo della mascherina o di dispositivi simili, in occasione dell'incrocio con altre persone;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente Sez. V del TAR Campania, depositato il 18 marzo u.s., che ha riconosciuto la fondatezza giuridica delle ordinanze in materia sanitaria che dispongono ulteriori misure volte a contenere al minimo i rischi per la popolazione;

VISTO l'art. 50/5° comma del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

ORDINA

per le ragioni espresse in parte narrativa che si intendono qui integralmente richiamate, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nel Comune di Spotorno, si applicano le seguenti misure specifiche:

1) ogniqualvolta si acceda, negli orari di apertura, agli esercizi commerciali, uffici pubblici, uffici postali, banche o in altro luogo posto al chiuso, aperto al pubblico, l'accesso è consentito solo indossando mascherine o, in subordine, qualora non sia stato possibile reperirle, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, quali sciarpe e foulard e simili, adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio. Mentre si attende in coda il proprio turno all'esterno delle sopra dette attività, dovrà essere rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

2) ogniqualvolta si acceda:

- al centro storico di Spotorno:

- al lungomare in località Merello, nel tratto compreso tra la porzione di arenile in concessione bagni Sant'Antonio ed il confine con il Comune di Bergeggi;

essendo ivi le dimensioni degli spazi utili per il transito pedonale tali da non consentire un adeguato distanziamento sociale, è fatto obbligo avere al seguito una mascherina a copertura di naso e bocca o, in subordine, qualora non sia

stato possibile reperirne, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, quali sciarpe e foulard e simili, adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, da indossare obbligatoriamente in caso di incrocio con altre persone. L'obbligo di indossare la mascherina non vige per gli occupanti dei dehor dei pubblici esercizi ubicati nel centro storico;

3) è interdetto l'accesso agli arenili. Sono esclusi da tale ultimo divieto:

a) i titolari di concessione demaniale e loro dipendenti, i gestori delle spiagge libere attrezzate, limitatamente all'esercizio delle attività di allestimento degli stabilimenti balneari e dei piccoli chioschi già autorizzati, di ripascimento e sistemazione delle spiagge con mezzi meccanici, purchè le attività avvengano all'interno della concessione demaniale marittima, senza interferire con spazi pubblici, e le aree di cantiere siano segnalate e recintate per evitare l'ingresso di estranei; inoltre, le attività dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le disposizioni attualmente in vigore, in relazione all'emergenza epidemiologica in essere, con particolare riguardo ai contenuti del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus covid – 19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto fra il Governo e le parti sindacali;

b) le persone dedite allo svolgimento in forma individuale di attività sportiva da praticarsi in mare (nuoto, surf da onda, canoa, windsurf ecc.), compresa la pesca sportiva e ricreativa, limitatamente al tempo necessario ad approntare per l'uso l'attrezzatura. Resta esclusa ogni possibilità di permanenza sull'arenile oltre l'esecuzione di attività funzionali all'esercizio dell'attività sportiva da svolgersi in mare e per il tempo strettamente necessario;

3) la chiusura:

- dei parchi giochi e delle aree giochi situate in giardini pubblici;
- del campetto sportivo sito nel parco Monticello;

4) di aprire il cimitero comunale. Le persone che accedono dovranno portare con se la mascherina, essere muniti di gel disinfettante e mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro;

5) di aprire il Centro di Raccolta comunale dei rifiuti in località Valletta da lunedì 11 maggio 2020 con i seguenti orari di apertura: lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30, il mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 18.00. L'accesso è consentito esclusivamente dietro prenotazione telefonica al numero 800.966156, una persona per volta con obbligo di indossare la mascherina e di mantenere la distanza di almeno un metro dagli operatori SAT;

6) la sospensione dell'attività di commercio su area pubblica, fatto salvo il mercato settimanale, per la sola vendita di generi alimentari e fiori;

7) di vietare lo svolgimento del mercato settimanale per la vendita di generi non alimentari viste le previsioni introdotte con ordinanza numero 30 del 17 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale, recante misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 relative ad interpretazione attuativa sul territorio della Regione Liguria delle disposizioni dei cui al D.P.C.M.17 maggio 2020, non essendo, stato ancora possibile prevedere misure logistiche organizzative tali da garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale;

La presente ordinanza sarà efficace sino al 3 giugno 2020.

INFORMA

che l'inosservanza degli obblighi imposti con la presente ordinanza sarà sarà perseguita ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 25-03-2020 n.19 e dell'articolo 2 del decreto legge 16 maggio 2020 n.33.

MANDA

copia di questa ordinanza, per quanto di rispettiva competenza a:

- Prefettura UTG Savona
- Comando Polizia Locale
- Comando Stazione Carabinieri di Spotorno
- Area Lavori Pubblici

INFORMA

che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso per via giurisdizionale davanti al TAR Liguria entro sessanta giorni dal termine di pubblicazione ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal termine di pubblicazione.

Il Sindaco

(Fiorini Mattia / ArubaPEC S.p.A.)

